COMUNE DI LAZZATE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Approvato in Consiglio Comunale con delibera n. 35 del 26.10.2026

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE 1
CAPO I – PRINCIPI GENERALI **4**
Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione 4
Art. 2 - Normativa di riferimento 4
Art. 3 - Finalità e obiettivi dell'attività di videosorveglianza comunale 5
Art. 4 - Definizioni 6
Art. 5 - Principi generali 7
Art. 6 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati 7
CAPO II – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA **7**
Art. 7 – Sistema di videosorveglianza 8
Art. 8 - Telecamere di contesto 8
Art. 9 - Telecamere di lettura targhe e altri dispositivi di ripresa 8
Art. 10 - Regole di gestione delle telecamere di lettura targhe dotate di *software* OCR 9
Art. 11 - Dispositivi mobili di ripresa 9
Art. 12 - Integrazione di sistemi di videosorveglianza realizzati da privati 9
Art. 13 - Visione delle immagini dalla centrale operativa 10
Art. 14 - Regole di gestione delle riprese 10
Art. 15 - Funzioni del Titolare del trattamento 10
Art. 16 - Funzioni del Responsabile del Servizio di Polizia Locale 11
Art. 17 - Nomina degli autorizzati al trattamento 11
Art. 18 - Soggetti terzi incaricati della manutenzione dell'impianto di videosorveglianza 12
Art. 19 – Rapporti con Forze di Polizia 12
CAPO III – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA **12**
Art. 20 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali 12
Art. 21 - Accesso ai locali che ospitano gli apparati di videosorveglianza 13
Art. 22 - Accesso logico ai sistemi e gestione dei *log* di accesso 13
Art. 23 - Regole di gestione dell'impianto di videosorveglianza 14
Art. 24 - Comunicazione dei dati personali 14
Art. 25 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali 15
Art. 26 - Amministratori di sistema 15
CAPO IV – DIRITTI DEGLI INTERESSATI **15**
Art. 27 - Informazioni rese al momento della raccolta 15
Art. 28 - Informativa relativa al sistema di videosorveglianza 15
Art. 29 - Diritti dell'interessato 16
Art. 30 – Accesso ai Filmati 16
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI **17**
Art. 31 - Tutele 17
Art. 32 - Responsabile del procedimento 17
Art. 33 - Aggiornamenti e modifiche 17
Art. 34 - Pubblicità del regolamento 17
Art. 35 - Rinvio dinamico 18
Art. 36 - Entrata in vigore 18

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante il sistema di videosorveglianza attivato sul territorio del Comune di Lazzate. La disciplina riguarda anche l'utilizzo di dispositivi di videosorveglianza quali *bodycam*, *dashcam* e fototrappole, di strumenti per l'accertamento di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. codice della strada) e di altri strumenti di videoripresa di cui può dotarsi il Comune di Polizia Locale (rilevatori semaforici e di velocità).

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di Polizia, da organi, uffici e comandi di Polizia";
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
- D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- Circolari del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70/456 dell'8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 del 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012;

- "Provvedimento in materia di videosorveglianza", emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- Linee guida n. 3/2019, emanate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (*European Data Protection Board,* o "EDPB") sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e successive modificazioni;

Art. 3 - Finalità e obiettivi dell'attività di videosorveglianza comunale

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono alle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale in conformità di quanto previsto dalle normative di legge. Nel sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l'impianto di videosorveglianza del Comune di Lazzate è principalmente volto a garantire la sicurezza urbana. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce inoltre strumento di prevenzione e razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

   L'attività di videosorveglianza comunale può essere effettuata al fine di:
   - attivare misure di tutela della pubblica sicurezza, di prevenzione, di accertamento o di repressione dei reati svolti sul territorio comunale;
   - vigilare in materia di sicurezza urbana;
   - verificare la corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali e consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
   - attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
   - essere d'ausilio nella ricostruzione dei sinistri stradali;
   - tutelare il patrimonio comunale e privato, prevenendo e reprimendo gli atti vandalici o di teppismo in luoghi pubblici;
   - acquisire prove e filmati nell'ambito delle attività di indagine di Polizia giudiziaria;
   - prevenire, accertare e reprimere gli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti;
   - individuazione, in tempo reale, di luoghi e situazioni di ingorgo e delle cause, per consentire il pronto intervento della Polizia Locale e degli altri soggetti di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 285/92; vigilanza sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, piazze ed aree di mercato, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a scuole di ogni ordine e grado, aree antistanti e/o conducenti a fermate di servizi di linea, ai fini dell'attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di Prevenzione e di Polizia Giudiziaria;
   - raccolta e costituzione di materiale probatorio di natura fotografica e filmica a supporto delle attività di accertamento, contestazione e notificazione di infrazioni, ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
   - sicurezza degli operatori;
   - polizia amministrativa e sicurezza stradale.

2. Le immagini possono anche essere utilizzate per esigenze organizzative e produttive del Comune, per garantire la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio comunale nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 300/1970.

3. L'attività di videosorveglianza può altresì essere utilizzata al fine di identificare i veicoli:

- che circolano sprovvisti della prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
- che non siano stati sottoposti alla prescritta revisione periodica nei termini di legge;
- che accedono alle ZTL senza autorizzazione;
- che superano i limiti di velocità imposti dalla segnaletica;
- che proseguono la marcia senza arrestarsi al semaforo indicante luce rossa.

Le immagini non possono essere utilizzate al fine della contestazione automatizzata da remoto di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada non incluse nel precedente comma.

Gli accertamenti relativi alle violazioni al Codice della strada devono essere effettuati con dispositivi omologati, a ciò dedicati, che devono in ogni caso essere segnalati da apposita segnaletica.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
   - per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o un riferimento a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
   - per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
   - per "Titolare del trattamento", il Comune di Lazzate, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
   - per "Responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati per conto del Titolare del trattamento;
   - per "Designato" o "incaricato del trattamento", la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento;
   - per "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
   - per "terzo", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
   - per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
   - per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
   - per "dato anonimo", il dato che, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
   - per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

- per “violazione dei dati personali”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

Art. 5 - Principi generali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza del Comune di Lazzate, Titolare del trattamento, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, nel rispetto della normativa vigente applicabile e in particolare della normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati è motivato dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Inoltre il trattamento può essere effettuato per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento in base alle leggi e ai regolamenti dello Stato e dell’Unione Europea.

3. Le finalità istituzionali del suddetto sistema sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Lazzate, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il gli uffici del Servizio di Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di supporto alla prevenzione degli illeciti.

4. Il regolamento garantisce i diritti delle persone coinvolte nel trattamento. I programmi informatici ed il sistema informativo sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Art. 6 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. Come previsto dall’art. 35, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679, nella misura in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Comune di Lazzate procede ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali degli impianti che insistono sul proprio territorio.

2. Nella valutazione di impatto ci si attiene agli aggiornamenti e chiarimenti applicativi, anche successivi all’entrata in vigore del presente regolamento, da parte dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali e da parte del Comitato europeo per la protezione dei dati.

CAPO II – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 7 – Sistema di videosorveglianza

1. Il sistema di videosorveglianza comunale è costituito da telecamere di contesto e/o di lettura targhe collegate attraverso ponti radio o cavo alla centrale operativa della Polizia Locale. Il sistema può essere costituito anche da dispositivi mobili di ripresa quali *bodycam*, *dashcam* e fototrappole.

2. Il sistema può essere implementato mediante sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare violazioni al codice della strada, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati.

3. Il trattamento di dati personali correlato all'utilizzo dei sistemi di cui ai commi precedenti è necessario ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque all'esercizio di pubblici poteri attribuiti al Comune di Lazzate, nonché ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali riconosciute al Comune di Lazzate in forza di disposizioni di legge o di regolamento, in conformità all'art. 6 par. 1 lett. e) e c) del Regolamento (UE) 2016/679 e all'art. 2-ter del D. Lgs. n. 196/2003. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione del Comando.

Art. 8 - Telecamere di contesto

1. Il sistema di videosorveglianza è progettato in modo da garantire che le telecamere di contesto installate sul territorio del Comune di Lazzate non inquadrino la proprietà privata dei cittadini o gli spazi di particolare delicatezza, quali le aree di pertinenza degli istituti scolastici, le sedi di organizzazioni politiche o sindacali.

2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi dei cittadini.

3. La trasmissione delle immagini registrate dai vari apparati installati sul territorio alla centrale operativa della Polizia Locale avviene attraverso protocolli sicuri in grado di garantire la sicurezza delle comunicazioni.

4. Il *software* di gestione delle registrazioni consente di salvare in un file di *log* la cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza, che viene archiviata elettronicamente con specificazione dell'utente che accede.

5. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini di contesto raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata a sette giorni. Tempistiche superiori sono da prevedersi in relazione alla conservazione di immagini qualora necessario a fronte di motivate richieste da parte delle Forze di Polizia, dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'Autorità giudiziaria.

Art. 9 - Telecamere di lettura targhe e altri dispositivi di ripresa

1. Le telecamere di lettura targhe oggetto del presente regolamento sono installate in posizioni che consentono di rilevare le targhe dei veicoli in transito e di accertare violazioni relative all'assenza di copertura assicurativa e alla mancata revisione periodica dei veicoli medesimi.

2. Le immagini video riprese dal sistema di videosorveglianza e lettura targhe possono essere trasmesse tramite una infrastruttura di rete riservata, appositamente dedicata, alle sedi delle Forze di Polizia per le quali il Comune di Lazzate ha predisposto l'accesso, previa formalizzazione di protocolli d'intesa.

3. Il sistema di videosorveglianza e lettura targhe può essere implementato mediante la connessione all'infrastruttura di dispositivi di videosorveglianza di privati cittadini che abbiano stipulato con il Comune di Lazzate accordi o convenzioni e che offrano al contempo idonee garanzie di sicurezza. In tali casi, il soggetto privato che mette a disposizione del Comune di Lazzate gli strumenti di videoripresa non avrà accesso alla visione delle immagini, che avverrà da parte del Servizio di Polizia Locale.

Art. 10 - Regole di gestione delle telecamere di lettura targhe dotate di *software* OCR

1. Il Comune di Lazzate può attivare sul territorio degli impianti di ripresa dotati di *software* OCR per la lettura delle targhe, utilizzabili, con le modalità consentite dalla normativa di settore, per la verifica, mediante collegamento telematico, della regolarità della revisione periodica e della copertura assicurativa presso le relative banche dati nazionali.

2. I dati relativi ai transiti sono conservati fino a sette giorni. Tempistiche superiori sono da prevedersi in relazione alla conservazione di immagini qualora necessario per esigenze di polizia giudiziaria, anche a fronte di motivate richieste da parte delle Forze di Polizia, dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'Autorità giudiziaria.

Art. 11 - Dispositivi mobili di ripresa

1. L'Ufficio di Polizia Locale può avvalersi anche di sistemi di rilevazione automatica delle violazioni al Codice della Strada dotati di telecamere che inquadrano la targa del veicolo e raccolgono altri elementi necessari al fine di predisporre il verbale di accertamento di violazioni quali il tipo di veicolo, il giorno l'ora e il luogo in cui si è verificata la violazione.

2. L'Ufficio di Polizia Locale può avvalersi inoltre di dispositivi mobili quali *bodycam (*dispositivi di ripresa audio e video indossabili sull'uniforme*)*, *dashcam* (dispositivi di ripresa audio e video installati sui veicoli della Polizia Locale) e fototrappole (fotocamere automatiche a infrarossi in grado di attivarsi quando rilevano movimenti).

3. L'utilizzo dei dispositivi mobili di ripresa avviene nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, delle disposizioni di legge applicabili - quali il Regolamento (UE) 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs. n. 51/2018 - e nel rispetto dei provvedimenti e degli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati, nonché nel rispetto delle restanti disposizioni normative applicabili.

4. A integrazione e ulteriore specificazione delle disposizioni del presente regolamento, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Locale emanare disciplinari volti a regolamentare l'utilizzo dei dispositivi mobili di ripresa, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti delle autorità competenti.

Art. 12 - Integrazione di sistemi di videosorveglianza realizzati da privati

1. Nel caso in cui soggetti privati intendano realizzare impianti di videosorveglianza che riprendono strade o luoghi pubblici o ad uso pubblico, il Comune di Lazzate può assumere, previa verifica di idoneità degli impianti, la gestione dello stesso.

2. I privati interessati assumono a proprio carico gli oneri relativi all'installazione dell'impianto e alla connessione con il sistema gestito dal Servizio di Polizia Locale del Comune di Lazzate, il rispetto delle prescrizioni normative in materia, la conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico e mettono a disposizione dell'ente gli impianti a titolo gratuito, senza alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.

3. Tutti gli aspetti descritti al comma precedente devono essere regolamentati attraverso una apposita convenzione sottoscritta tra le parti.

Art. 13 - Visione delle immagini dalla centrale operativa

1. Il sistema di videosorveglianza tramite telecamere di contesto e il sistema di lettura targhe, facendo capo all'Ufficio di Polizia Locale, deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.

2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza e lettura targhe nella sala operativa è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito del pubblico interesse.

Art. 14 - Regole di gestione delle riprese

1. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.

2. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente in luoghi pubblici e le telecamere devono raccogliere esclusivamente i dati necessari al raggiungimento delle finalità perseguite con la loro installazione. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano strettamente necessarie alle finalità perseguite con l'utilizzo degli impianti. Le telecamere consentono di effettuare riprese video in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale.

3. Le telecamere che inquadrano spazi pubblici interni alle scuole (quali cortili o spazi ricreativi) possono essere attivate esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di tipo investigativo rientranti nella disciplina di cui al D. Lgs. n. 51/2018.

4. I sistemi di videosorveglianza impiegati devono essere gestiti in modo tale da garantire la cancellazione delle immagini - ove possibile, automatica - allo scadere del termine di conservazione delle immagini previsto per ciascun dispositivo, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. Sono fatti salvi i diversi termini di conservazione previsti per le finalità e ai sensi di cui al D. Lgs. n. 51/2018.

Art. 15 - Funzioni del Titolare del trattamento

1. Il Comune di Lazzate, Titolare del trattamento, assume le decisioni in merito all'integrazione e sviluppo dei sistemi di videosorveglianza, ivi comprese le procedure organizzative e le misure di sicurezza da adottare. A tal fine il Titolare del trattamento:

- definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- procede alle comunicazioni al Garante per la protezione dei dati personali, qualora necessarie;
- procede alla nomina dei responsabili del trattamento che si occupano della manutenzione degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- detta le linee guida per la sicurezza dei sistemi di trattamento dei dati e le misure organizzative per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;
- fornisce idonee istruzioni a tutti i responsabili del trattamento e ai soggetti designati o autorizzati al trattamento, previa consultazione del Responsabile della protezione dei dati dell'Ente.

Art. 16 - Funzioni del Responsabile del Servizio di Polizia Locale

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è nominato dal legale rappresentante del Comune quale Designato al trattamento e all'attuazione dei contenuti del presente regolamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale deve:
   - rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento;
   - procedere al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, anche tramite verifiche periodiche, vigilando sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale ha i seguenti compiti:
   - adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza relative al trattamento dei dati, nel rispetto dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
   - gestisce i processi di comunicazione ed informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
   - evade i reclami in materia di trattamento dei dati personali ricevuti dagli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679;
   - evade, secondo le modalità e i tempi in esse contenuti, le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante per la protezione dei dati personali;
   - dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
   - comunica al Titolare del trattamento eventuali violazioni di dati personali affinché esso adotti i provvedimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 17 - Nomina degli autorizzati al trattamento

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in qualità di designato al trattamento, nomina nell'ambito degli operatori di Polizia Locale gli autorizzati al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione dell'impianto di videosorveglianza. Il Responsabile incarica comunque tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. L'accesso ai filmati è riservato a operatori di Polizia Locale o comunque a persone che agiscono in qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.

3. Gli autorizzati al trattamento andranno nominati tra gli operatori di Polizia Locale che per esperienza e capacità forniscono idonea garanzia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. Ai singoli autorizzati al trattamento saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. Prima dell'utilizzo degli impianti, gli autorizzati al trattamento verranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle prescrizioni della normativa di riferimento e sulle misure indicate nel presente regolamento.
6. Nell'ambito degli autorizzati al trattamento verranno designati i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa e/o agli armadi destinati alla conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 18 - Soggetti terzi incaricati della manutenzione dell'impianto di videosorveglianza

1. Nei confronti di soggetti terzi a cui l'ente affida dei servizi che prevedono il trattamento dei dati relativi all'impianto di videosorveglianza per finalità di assistenza e manutenzione dei sistemi, si applicano le procedure che prevedono la qualifica e la nomina del fornitore quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 19 – Rapporti con Forze di Polizia

1. Nel contesto della sicurezza urbana integrata, nel caso in cui una Forza di Polizia richieda l'accesso alle banche dati dell'impianto di videosorveglianza e di lettura targhe, l'eventuale accesso deve essere regolamentato al fine di definire:
   - tecnologie con cui la Forza di Polizia si collega alla banca dati;
   - tipologia di azioni che sono concesse (consultazioni, interazioni con il sistema di gestione delle immagini, programmazione degli allarmi, inserimenti di targhe nella *blacklist* ecc.)
   - soggetti autorizzati e livelli di accesso ai dati;
   - regole di autenticazione;
   - misure organizzative di protezione delle banche dati.

2. Le regole verranno definite con convenzione/accordo che deve essere siglata/o tra il Comune di Lazzate e la Forze di Polizia interessata.

CAPO III – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA

Art. 20 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali sono raccolti attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installati sul territorio comunale, i sistemi di lettura targhe e i dispositivi di ripresa in dotazione al Servizio di Polizia Locale.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono:
   - raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

- raccolti e registrati nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione;
- trattati nel rispetto di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai rischi, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare dall'art. 32;
- conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza, comunque corrispondente ai periodi di tempo stabiliti nel presente regolamento o in successive determinazioni, nel rispetto dell'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 21 - Accesso ai locali che ospitano gli apparati di videosorveglianza

1. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti e memorizzati su apparati di archiviazione installati presso la sala server della sede comunale. La sala operativa è situata presso i locali della Polizia Locale, in un locale con accesso controllato e che possa essere chiuso a chiave in assenza del Responsabile del Servizio di Polizia Locale e del personale autorizzato. L'accesso alle immagini avviene attraverso un applicativo *software* le cui credenziali sono attribuite al Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

2. L'accesso alla sala di controllo, oltre che al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, è consentito solamente agli operatori della Polizia Locale autorizzati dal Titolare del trattamento.

3. Eventuali accessi di persone diverse da quelle precedentemente indicate devono essere autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale. Possono essere autorizzati all'accesso solo il personale del Servizio di Polizia Locale, il personale del Comune di Lazzate che si occupa di manutenzioni, i tecnici di società esterne addetti alla manutenzione e all'assistenza tecnica relativa agli impianti e gli addetti alla pulizia dei locali, oltre al personale delle Forze di Polizia.

4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale impartisce idonee istruzioni atte ad evitare accesso o visione dei dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le credenziali di amministratore per l'utilizzo dei sistemi.

5. Gli autorizzati al trattamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 22 - Accesso logico ai sistemi e gestione dei *log* di accesso

1. L'accesso ai sistemi *software* di gestione dell'impianto è consentito esclusivamente al Responsabile del Servizio di Polizia Locale e agli autorizzati.

2. I sistemi *software* di gestione consentono di registrare i soggetti che effettuano operazioni di trattamento memorizzando in un file di *log* non modificabile gli utenti che hanno avuto accesso alle banche dati in sola consultazione e quelli che hanno scaricato le immagini. I file di *log* devono essere conservati per un periodo non inferiore a centottanta giorni.

3. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed agli autorizzati al trattamento;
- ai preposti alle indagini delegati dall'Autorità giudiziaria, previa richiesta di accesso alle immagini;
- all'amministratore di sistema ed ai soggetti incaricati della manutenzione dell'impianto, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni.

4. Il *software* di gestione delle immagini è in grado di registrare le operazioni fatte dagli utenti che accedono alla banca dati delle immagini registrate.

Art. 23 - Regole di gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. I *monitor* degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte dei soggetti abilitati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private ad eccezione delle attività inerenti alle indagini di polizia giudiziaria.

4. La cancellazione delle immagini, in ottemperanza al periodo si conservazione definito, è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate, ove possibile attraverso procedure automatiche.

5. Laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione.

6. Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

Art. 24 - Comunicazione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Titolare del trattamento a favore di soggetti pubblici o privati è ammessa quando è necessaria per adempiere a obblighi di legge oppure è necessaria per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2-ter del D. Lgs. n. 196/2003.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare del trattamento, o dai responsabili del trattamento, che operano sotto diretta autorità e responsabilità del Titolare del trattamento.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, dalle Forze di Polizia, dall'Autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 196/2003 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 25 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 2-decies del D. Lgs. n. 196/2003, salvo quanto previsto dall'art. 160-bis del medesimo decreto.

Art. 26 - Amministratori di sistema

1. I soggetti che svolgono la funzione di Amministratore di sistema sono individuati dal Titolare del trattamento.

2. L'accesso al server da parte dell'Amministratore di sistema avviene nel rispetto delle disposizioni di legge.

CAPO IV – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Art. 27 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Titolare del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e dall'art. 10 del D.Lgs. n. 51/2018, fornisce un'adeguata informativa relativa all'impianto di videosorveglianza.

Art. 28 - Informativa relativa al sistema di videosorveglianza

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati preventivamente prima di accedere alle aree monitorate mediante appositi cartelli conformi ai modelli indicati dal Garante per la protezione dei dati personali o dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali (EDPB o "*European Data Protection Board"*).

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati cartelli nelle vie di accesso alla zona monitorata in modo che l'utente sia informato prima di entrare nell'area sorvegliata.

3. Il cartello informativo deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche in orario notturno.

4. L'informativa può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificata al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

5. Oltre all'informativa sintetica rappresentata dai cartelli posizionati nelle aree videosorvegliate, il Titolare del trattamento predispone una informativa dettagliata conforme alle indicazioni

dell'art 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 51/2018. L'informativa deve essere pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Lazzate e deve essere resa disponibile agli interessati presso la sede del Comune.

6. La portata degli obblighi informativi del titolare può essere derogata soltanto sulla base dell'art. 23 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 51/2018.

Art. 29 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza comunale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 51/2018 l'interessato ha il diritto di presentare apposita istanza al fine di:

   a) Conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
   b) Essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
   c) Ottenere conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
   d) L'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, sulle modalità e finalità su cui si basa il trattamento con tali strumenti nonché sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi i dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, in conformità all'art. 2-terdecies del D.lgs. n. 196/2003.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare, al Designato al trattamento e al Responsabile della protezione dei dati.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

6. I diritti degli interessati possono essere limitati soltanto sulla base dell'art. 23 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 51/2018.

Art. 30 – Accesso ai Filmati

1. Fermi restando i diritti dell'interessato in materia di protezione dei dati personali, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità stabilite dalla normativa vigente, e in particolare secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990.
2. Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la Polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale.

3. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini – a norma dell'art. 391-quater c.p.p. – può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di Giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.
4. L'interessato vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di Polizia, può richiedere al Comune di Lazzate che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, affinché siano messi a disposizione dell'organo di Polizia procedente. La richiesta deve pervenire all'ufficio di Polizia Locale entro quattro giorni dal fatto di reato. Spetta all'organo di Polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
5. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal Designato al trattamento dei dati - o il Designato medesimo - deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e deve adoperarsi al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati stessi.
6. Il Designato al trattamento può predisporre atti amministrativi di carattere generale volti a integrare il presente regolamento per quanto riguarda le modalità specifiche di gestione delle richieste di accesso ai filmati da parte di privati.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Tutele

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela dell'interessato si rinvia integralmente a quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VIII del Regolamento (UE) 2016/679.

2. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140-bis e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 32 - Responsabile del procedimento

1. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Art. 33 - Aggiornamenti e modifiche

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di modifiche della legislazione in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali o del Comitato europeo per la protezione dei dati e atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 34 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Lazzate ed è conservato presso la sede del Comune e della Polizia Locale affinché gli interessati possano prenderne visione.

2. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario comunale, è inviata:
   • a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
   • ai segretari delle commissioni consiliari; • a tutti i responsabili dei servizi comunali;
   • all'organo di revisione.

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 35 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali regionali ed europee.

2. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, composto da 36 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.